Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano

FAQ

Sommario

Quesito n. 1 – Codice Ateco 2

Quesito n. 2 – Imprese artigiane o cooperative 3

Quesito n. 3 – Quote associative 3

Quesito n. 4 – Partecipazione per l'assegnazione di seggi in più settori di interesse 3

Quesito n. 5 – Imprese con attività promiscua 4

Quesito n. 6 – Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni 4

Quesito n. 7 – Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni apparentate 4

Quesito n. 8 – Imprese iscritte ad una associazione e all'organizzazione a cui aderisce 5

Quesito n. 9 – Associazioni appartenenti alla medesima confederazione ma con organizzazioni provinciali differenti 5

Quesito n. 10 – Operatività delle organizzazioni imprenditoriali nella circoscrizione provinciale 5

Quesito n. 11 – Dichiarazione numero imprese - conteggio Unità locali 5

Quesito n.12 – Imprese prive di classificazione ATECO 6

Quesito n. 13 – Calcolo imprese - unità locali con codice ATECO diverso dall'impresa 6

Quesito n. 14 – Partecipazione delle associazioni all'attribuzione dei seggi del settore artigianato e cooperazione 7

Quesito n. 15 – Piccole Imprese 7

Quesito n. 16 – Occupati - Società cooperative - soci prestatori d'opera 7

Quesito n. 17 – Calcolo unità lavorative - dipendenti a tempo determinato - resti 8

Quesito n. 18 – Calcolo unità lavorative - Voucher 8

Quesito n. 19 – Numero degli occupati (lavoratori esclusi) 8

Quesito n. 20 – Imprese cessate 9

Quesito n. 21 – Imprese inattive 9

Quesito n. 22 – Imprese in fallimento/concordato fallimentare 9

Quesito n. 23 – Pari opportunità 10

Quesito n. 24 – Trasmissione della documentazione 10

Quesito n. 1 – Codice Ateco

Domanda: Quali sono i codici Ateco utilizzabili per ciascun settore?

Risposta: Per l'individuazione dei settori occorre far riferimento Allegato A del Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di Commercio (D.M. 4 agosto 2011, n. 155):

Settori Economici	Codici Ateco 2007	Imprese
Agricoltura	**A** agricoltura, silvicoltura e pesca	Non artigiane e non cooperative
Industria	**B** Estrazione dei minerali da cave e miniere **C** Attività manifatturiere **D** Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata **E** Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento **F** Costruzioni	Non artigiane e non cooperative
Commercio	**G** Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	**A B C D E F G P Q R S T** (ovvero agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Cooperative	**A B C D E F G P Q R S T** (ovvero agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Turismo	**I** Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Trasporti e Spedizioni	**H** Trasporto e magazzinaggio	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Credito	**K**64, **k**661 **Accorpare con Assicurazioni e Servizi alle imprese**	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Assicurazioni	**K**65**, k**662**, k**663 **Accorpare con Credito e Servizi alle imprese**	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Servizi alle imprese	**J** Servizi di informazione e comunicazione **L** attività immobiliari **M** attività professionali, scientifiche e tecniche **N** Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese **Accorpare con Credito e Assicurazioni**	Tutte (anche artigiane e cooperative)
Altri settori	**P** Istruzione **Q** Sanità e assistenza sociale **R** Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento **S** Altre attività di servizi **T** Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati	Non artigiane e non cooperative

Quesito n. 2 – Imprese artigiane o cooperative

Domanda: Quali codici Ateco si possono utilizzare per concorrere per i seggi del settore artigianato?

Risposta: Per concorrere per i seggi del settore dell'artigianato si possono utilizzare solo le imprese artigiane che abbiano un codice Ateco conforme (ovvero agricoltura, industria, commercio e altri settori).

Di conseguenza le imprese artigiane che svolgono attività nei settori: Assicurazioni, Credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo non possono concorrere all'assegnazione dei seggi fissati per il settore dell'Artigianato, salvo il caso in cui abbiano anche un altro codice Ateco rientrante tra quelli utilizzabili per il settore artigianato (ovvero agricoltura, industria, commercio e altri settori).

I medesimi chiarimenti valgono per le cooperative.

Quesito n. 3 – Quote associative

Domanda: La quota associativa ha un valore minimo uguale per tutte le organizzazioni concorrenti o ogni Associazione adotta la propria?

Risposta: No, ogni Associazione in base alle regole statutarie determina la quota associativa che, ai fini della partecipazione all'iter di rinnovo dei Consigli Camerali, non deve essere simbolica.

Domanda: Cosa si intende per «quota associativa di importo non meramente simbolico»?

Risposta: Sono considerate simboliche oltre alle quote inferiori ad 1 euro le quote "palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore". La misura dell'impegno contributivo deve esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dallo Statuto (Nota MISE n. 39517 del 7/03/2014).

Domanda: Se un'impresa versa le quote trimestralmente e ha versato solo tre quote su quattro, con l'impegno di recuperare gli importi nell'anno successivo, può essere inserita nell'elenco?

Risposta: No, le imprese dichiarate dall'Organizzazione imprenditoriale devono aver pagato almeno una quota annuale intera di adesione all'Organizzazione nel biennio di riferimento (2023-2024) (art. 2, comma 2, lett. b del D.M. n. 156/2011). L'Organizzazione imprenditoriale, perciò, può dichiarare unicamente le imprese regolarmente iscritte alla medesima a norma del suo statuto e per le quali la stessa sia in grado di dimostrare il pagamento della "intera" quota di adesione annuale per almeno uno dei due anni, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalla stessa Organizzazione (nota del Ministero dello Sviluppo Economico a Confartigianato n. 1212115 del 24 maggio 2012). Di conseguenza, l'eventuale pagamento di una porzione della quota relativamente ad un anno e di un'altra porzione nell'anno successivo, in modo che il totale delle somme versate sia equivalente ad almeno una quota annuale, non soddisfa comunque il requisito sopra menzionato del pagamento di almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio.

Domanda: Nel caso in cui un'impresa si sia iscritta all'Associazione entro il 31 dicembre 2024 ma in corso d'anno deve aver pagato, comunque, l'intera quota?

Risposta: Se lo Statuto o le delibere interne dell'Associazione prevedono che le imprese ad essa aderenti, che si sono iscritte nel corso dell'anno paghino una quota di adesione "ridotta", l'avvenuto versamento di tale quota (di importo inferiore rispetto a quella "intera") può essere considerato corretto e, quindi, le imprese che si trovano in una simile condizione potranno essere considerate ai fini del calcolo della rappresentatività dell'Associazione.

Quesito n. 4 – Partecipazione per l'assegnazione di seggi in più settori di interesse

Domanda: Nel caso in cui un'organizzazione imprenditoriale partecipi all'assegnazione del seggio in più settori economici, tale organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse?

Risposta: sì, l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse (plichi separati) (D.M 155/2011 art. 2 co. 5).

Quesito n. 5 – Imprese con attività promiscua

Domanda: Nel caso di imprese che svolgano attività promiscua, è fatto divieto alle organizzazioni e alle associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi?

Risposta: l'organizzazione imprenditoriale può includere nell'elenco imprese che svolgono più attività, purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per l'ottenimento di seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l'impresa.

Al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è possibile quindi, utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa associazione (articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del DM 156/2011; Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 paragrafo 3.4).

All'organizzazione è rimessa dunque la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni, fermo restando quanto stabilito per le imprese artigiane e cooperative (Note Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 3; n. 55125 del 3/4/2013; n. 98348 del 12/6/2013).

Non è vietato, invece, che due diverse associazioni cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l'impresa operi.

Quesito n. 6 – Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni

Domanda: **Organizzazioni diverse possono includere nei loro elenchi la stessa impresa?**

Risposta: il comma 3 dell'articolo 12 della legge 580/1993 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è ribadito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese. Tale disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa regolarmente iscritta ad entrambe purché abbia pagato distintamente ad esse la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio. Possono quindi includerla negli elenchi delle imprese iscritte, prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio.

Deve trattarsi tuttavia di associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 paragrafo 3.5).

Quesito n. 7 – Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni apparentate

Domanda: **Nel caso di apparentamento di due organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?**

Risposta: si ritiene che in relazione al principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte. Potranno quindi essere prese in considerazione tutte le imprese validamente e disgiuntamente dichiarate dalle singole organizzazioni

o associazioni apparentate. Non possono essere considerati apparentamenti validi invece, quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.6).

Quesito n. 8 – Imprese iscritte ad una associazione e all'organizzazione a cui aderisce

Domanda: **Nel caso in cui una associazione appartenente alla medesima organizzazione abbia fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?**

Risposta: nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) non potrà essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 paragrafo 3.5).

Quesito n. 9 – Associazioni appartenenti alla medesima confederazione ma con organizzazioni provinciali differenti

Domanda: **Nel caso in cui due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma con una loro organizzazione provinciale abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?**

Risposta: al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni (Nota MISE 0225073 del 22/12/2014).

Quesito n. 10 – Operatività delle organizzazioni imprenditoriali nella circoscrizione provinciale

Domanda: Ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. d) del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente "l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL". Un'organizzazione imprenditoriale, attraverso quali dati deve attestare la propria operatività nella circoscrizione provinciale?

Risposta: ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 156/2011, le organizzazioni di categoria devono presentare un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema dell'allegato A, contenente tra l'altro, "le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione…".

L'operatività dell'organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali dei servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale (es. prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio etc.). L'organizzazione deve inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l'ampiezza e la diffusione delle sue strutture operative anche, per esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l'esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività (Nota MISE 39351 del 07/03/2014).

Quesito n. 11 – Dichiarazione numero imprese - conteggio Unità locali

Domanda: Le unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un'impresa avente sede nella medesima circoscrizione (alle quali corrisponderà un unico numero di iscrizione al Registro Imprese ed un unico numero REA) concorreranno a determinare la

rappresentatività dell'organizzazione, cui l'impresa aderisce, solo per una unità oppure per il valore ottenuto sommando alla sede legale il numero delle unità locali?

Risposta: Appare necessario evidenziare che l'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione". L'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative". Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011. Pertanto, l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'Allegato A allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Domanda: Analogamente l'eventuale pluralità di unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un'impresa iscritta al Registro Imprese di altra Camera di commercio concorreranno a determinare la rappresentatività dell'organizzazione cui l'impresa aderisce per un valore pari a uno oppure per il valore pari al numero delle unità locali?

Risposta: Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'Allegato A anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di Statuto, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del Consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).

Quesito n.12 – Imprese prive di classificazione ATECO

Domanda: le imprese che risultano prive di classificazione ATECO possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. 156/2011?

Risposta: no. Il codice Ateco dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla Camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Quesito n. 13 – Calcolo imprese - unità locali con codice ATECO diverso dall'impresa

Domanda: le Organizzazioni imprenditoriali possono indicare nell'allegato B (elenco imprese associate) le unità locali dell'impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le stesse hanno un codice ATECO diverso dall'impresa?

Risposta: l'organizzazione, ai fini dell'assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l'impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l'organizzazione a cui la stessa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano. L'organizzazione potrà utilizzare l'impresa o unità locale con riferimento al settore

nel quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici. Al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.M. n. 156/2011. L'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 5).

Quesito n. 14 – Partecipazione delle associazioni all'attribuzione dei seggi del settore artigianato e cooperazione

Domanda: Una associazione che raggruppa le imprese artigiane o cooperative può partecipare alla ripartizione dei seggi dei soli settori artigianato e cooperazione includendo tutte le imprese ad essa associate?

Risposta: al fine di evitare duplicazioni: **a)** le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell'agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa; **b)** le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori (art. 4 comma 1 D.M 155/2011).

All'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni. L'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori). L'impresa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012; paragrafo 3).

Quesito n. 15 – Piccole Imprese

Domanda: A quale definizione di "piccole imprese" occorre fare riferimento qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i settori Industria, Commercio e Agricoltura?

Risposta: a tal proposito occorrerà fare riferimento alla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. n. 156/2011, che indica: per il settore Industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'art. 2083 del Codice civile.

Quesito n. 16 – Occupati - Società cooperative - soci prestatori d'opera

Domanda: I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera possono essere ricompresi nella dizione "soci prestatori d'opera" riportata nell'allegato A)?

Risposta: il socio prestatore d'opera partecipa alla cooperativa conferendo un'attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La prestazione dell'attività, definita in senso ampio "lavorativa", è il presupposto per l'inserimento all'interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivati dal contratto di società e non di contratto di lavoro. Pertanto, i soci lavoratori di cooperativa inquadrati

con contratto di prestazione d'opera potranno essere inseriti nella categoria "soci prestatori d'opera" (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 2).

Quesito n. 17 – Calcolo unità lavorative - dipendenti a tempo determinato - resti

Domanda: Nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, può essere ammessa l'approssimazione all'unità nel caso di "resti"?

Risposta: le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 4).

Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. [Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro] (Decreto Ministero Attività Produttive 18/04/2005 G.U del 12/10/2005 n. 238).

Quesito n. 18 – Calcolo unità lavorative - Voucher

Domanda: I "Buoni lavoro" (Voucher) possono essere considerati nel novero degli occupati di cui all'allegato A)?

Risposta: i Voucher rappresentano una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, per tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante "buoni lavoro" (voucher). Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria "dipendenti" per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto con le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 7).

Quesito n. 19 – Numero degli occupati (lavoratori esclusi)

Domanda: Ai fini dell'indicazione del numero degli occupati nelle imprese, nella definizione di dipendenti possono essere ricompresi i lavoratori co.co.co. o interinali?

Risposta: "Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione. Sono esclusi i soggetti con

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari." (Nota all. A, D.M n. 156/2011).

Quesito n. 20 – Imprese cessate

Domanda: Se lo statuto dell'associazione prevede che l'adesione abbia durata biennale a decorrere dall'anno sociale di iscrizione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, può accadere che un'impresa cessi pur continuando a restare associata per l'anno successivo. Quest'azienda può essere inserita nell'elenco di cui all'allegato B del decreto 156/2011?

Risposta: l'art. 2 co. 2 punto b) del decreto 156/2011 fa riferimento al "numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto (dell'associazione), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso" (31/12/2024). Occorre però tener presente che l'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative". Se per cessazione si intende che l'impresa non è più registrata (ovvero iscritta/annotata) al Registro Imprese al 31/12/2024, la stessa non va inserita nell'elenco.

Quesito n. 21 – Imprese inattive

Domanda: Le imprese inattive, in regola con i versamenti associativi, possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività?

Risposta: Le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che operano nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio. Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicata nell'art.1, co. 1, lett. f) del decreto n. 156/2011 come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività per il quale intendono concorrere, il quale verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere (Nota MISE 199824 del 15/10/2015, Nota MISE 39351 del 07/03/2014).

Quesito n. 22 – Imprese in fallimento/concordato fallimentare

Domanda: Le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2024 possono essere incluse negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali?

Risposta: le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 104 legge fallimentare (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), che dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività d'impresa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco, dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Premesso quanto sopra:

- le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2024, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate dalle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;

- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31/12/2024 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti etc.) in cui l'attività d'impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari (Nota MISE 0199824 del 15/10/2015).

Quesito n. 23 – Pari opportunità

Domanda: La quota relativa alle pari opportunità deve essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni che l'organizzazione, in proprio o in apparentamento deve effettuare, considerando quindi tutti i settori nei quali la stessa risulta designataria?

Risposta: La quota riservata al genere minoritario deve essere calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione (o un apparentamento di più organizzazioni) è chiamata a fornire le proprie designazioni (Nota MISE 0056393 del 05/03/2012).

Domanda: Come deve essere garantita la rappresentanza di almeno un terzo di genere diverso? Come devono essere valutati i risultati in termini decimali, se cioè devono essere effettuati arrotondamenti per eccesso o per difetto?

Risposta: l'espressione letterale utilizzata dal disposto dell'articolo 10, comma 6 del D.M. 156/2011 "almeno un terzo" fa esplicito riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno un terzo" di genere diverso (Nota MISE 0056393 del 05/03/2012).

Quesito n. 24 – Trasmissione della documentazione

Domanda: La documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 può essere presentata tramite PEC?

Risposta: no. La trasmissione a mezzo PEC non è prevista dalla normativa vigente (Nota MISE n. 67049 del 16.03.2012). La documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, unitamente agli allegati B) e D) dovrà quindi pervenire alla Camera di Commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno – non fa fede la data di invio - o presentazione a mano presso la sede di Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 agli orari indicati.